

**Genova,**

Agli Ordini e Collegi professionali

Genova

***OGGETTO: Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Profili catastali***

L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, ha introdotto modifiche all'art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, aggiungendo, alla fine del citato comma 3, il seguente periodo: *“Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”*

Attese le novità introdotte dall'art.12 stata predisposta la Circolare n. 18/E.

Occorre premettere che le disposizioni introdotte con l'art. 12 del D. Lvo n. 33/2016 non assumono valore retroattivo.

All'interno dei siti possono comunque essere presenti immobili con funzioni accessorie non strettamente funzionali alle reti di comunicazione per i quali valgono le norme di classamento, mentre gli eventuali locali tecnici destinati ad ospitare gli apparati elettronici necessari al funzionamento degli impianti non costituiscono unità immobiliari.

Tenuto conto che comunque il catasto oltre ai fini di natura fiscale assolve anche compiti civilistici per l'accatastamento di tali impianti viene istituita la nuova categoria *F7 – infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione senza attribuzione di rendita.*

Al fine di rendere evidente la motivazione per l'accatastamento di tale tipologia di impianti per gli immobili già accatastati si dovrà redigere una denuncia di variazione Doc.Fa utilizzando la causale “*Altre*” specificando nel campo descrittivo *Var. ex art. 86 dlgs 259/2003*.

Per le reti pubbliche di comunicazione di nuova realizzazione non sussiste l'obbligo di accatastamento, ma i soggetti interessati possono presentare atti di aggiornamento secondo quanto previsto dal Ministero delle Finanze n. 701/1994, facendo precedere, laddove si rendesse necessario, l'accatastamento dalla presentazione di un atto di aggiornamento degli archivi censuari e cartografici.

A far data dal 3 luglio 2017 gli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati inerenti la categoria *F7 - infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione* saranno predisposti con la nuova versione 4.004, mentre per tutte le altre dichiarazioni potrà ancora essere utilizzata la versione 4.003 che sarà attiva fino al **30 settembre**. Oltre tale termine non sarà garantita la registrabilità delle denunce DocFa presentate con la vecchia versione.

Copia della Circolare n. 18/E si trova al seguente indirizzo:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari>

IL DIRETTORE

(Salvatore Trapani)\*

*\*Firma su delega del Direttore Provinciale*

*Teodoro Landi*

*Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente*